



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO**

Nella causa n. r.g. 341/2019

tra

CLAUDIA [REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'Avv. Giorgio Sacco
e con domicilio eletto in Bologna, via San Felice, n. 6

RICORRENTE

e

INPS (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio
dell'Avv. Isabella Basile, con domicilio eletto in Modena, Viale Reiter, n. 72

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

Il Giudice del Lavoro ha pronunciato in data odierna sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429
c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14.3.2019 **[REDACTED]** ha convenuto in giudizio INPS per
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *«voglia il Tribunale di Modena – Giudice Unico del
Lavoro, in accoglimento del presente ricorso con sentenza provvisoriamente esecutiva e previa
fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertare nei confronti dell'INPS, il diritto*

della ricorrente alla liquidazione da parte dell'INPS della somma di euro 2.694,15 od alla diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017, o in subordine di risarcimento del danno corrispondente alla sua mancata corresponsione, con interessi e rivalutazione (se dovuta); condannare l'INPS a corrispondere alla ricorrente, la somma di euro 3.498,90 lordi o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017, o in subordine di risarcimento del danno corrispondente alla sua mancata corresponsione, con interessi e rivalutazione (se dovuta).».

A sostegno del ricorso ha prospettato: 1) di avere tempestivamente depositato in data 5.2.2018 domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017; 2) che tale domanda conteneva un errore materiale in ordine alla data di nascita dell'istante, tale da avere comportato, per una sola cifra, l'inserimento di un codice fiscale errato; 3) che tale domanda, seppur erronea a livello formale, era stata ricevuta da INPS; 4) di avere presentato, una volta palesato l'errore, istanza di riesame in data 31.8.2008; 5) di non avere ricevuto, nonostante i solleciti compiuti e il ricorso amministrativo presentato, positivi riscontri da parte dell'Istituto.

Nel ritenere illegittimo e poco collaborativo il comportamento di INPS, ha rassegnato le conclusioni di cui al ricorso.

Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio INPS che, nel ribadire la legittimità del proprio operato ed eccepita la genericità della quantificazione del credito *ex adverso* compiuta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Depositati i conteggi così come richiesto con provvedimento istruttorio del 15.10.2019, la causa veniva discussa all'udienza del 9.2.2021, al cui esito il G.L. si è riservato per la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

La controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, descritta in apertura di motivazione, da ritenersi non controversa tra le parti poiché non oggetto di contestazione.

In particolare INPS motiva il diniego di concessione del beneficio poiché la originaria – e tempestiva domanda – contiene un errore in ordine alle generalità del potenziale beneficiario; la domanda di riesame, emendata di tale errore, è ritenuta invece irricevibile per vizio di tardività.

Vi è prova in atti che la originaria domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola riporta errate generalità del potenziale beneficiario Sig.ra [REDACTED]. In particolare il patronato, all'uopo delegato dalla ricorrente, ha erroneamente individuato il giorno di nascita della ricorrente (21.11.1994 in luogo di 24.11.1994): circostanza che ha comportato l'errata indicazione, nella domanda, del codice fiscale della Sig.ra [REDACTED] (EPR/EL/2018/6151/2018) anziché EPR/EL/2018/42/2018; cfr. docc.1, 7 e 8 ricorso).

Si ritiene che tale indicazione erronea si compendi in un errore materiale, senz'altro scusabile.

A tale proposito si osserva innanzitutto che l'errore attiene ad aspetti della domanda meramente formali ed estrinseci (variazione di una sola lettera del codice fiscale della Sig.ra [REDACTED]) ed è stato causato da una negligente compilazione dei dati inerenti le generalità della ricorrente.

Si osserva poi che tale errore è da ritenersi senz'altro scusabile poiché frutto di un contegno colposo, di certo non finalizzato alla percezione di prestazioni non dovute per carenza in concreto dei requisiti sostanziali legittimanti la corresponsione del beneficio.

Contrariamente a quanto prospettato dall'Istituto si ritiene poi che tale errore era senz'altro riconoscibile da costui ed emendabile.

A tale proposito si evidenzia che INPS, in epoca antecedente alla vicenda per cui oggi è causa, era già in possesso di tutti i dati della Sig.ra [REDACTED]; dati rimasti per giunta inalterati alla data di presentazione della domanda del 5.2.2018 (cfr. docc. 1 e 7 ricorso). In altre parole si vuol dire che la domanda di cui oggi si discute non ha creato *ex novo* un contatto qualificato con INPS

ma si inserisce all'interno di un consolidato rapporto (in cui erano già note le generalità della ricorrente), instaurato quantomeno nel 2011.

Circostanza questa che, alla stregua dei canoni di buona fede e reciproca collaborazione che devono improntare i rapporti di qualsiasi consociato, imponeva un obbligo di attivazione a cura di INPS onde preservare, in chiave conservativa, la domanda della ricorrente.

Obbligo vieppiù esigibile là dove si consideri che nel messaggio INPS n. 73444 del 30.9.2014, l'INPS, a fronte di domande contrassegnate da incongruenze formali, inibisce l'invio di una domanda di riesame da parte degli aspiranti benefici poiché impone ai propri uffici di segnalare ai Patronati l'errore formale riscontrato.

Circostanza questa di cui INPS non ha dato dimostrazione nel presente giudizio.

Per concludere quindi, si ritiene che l'errore materiale presente nella domanda del 5.9.2018 non precluda l'accoglimento di quest'ultima.

Conclusione questa che non risulta nemmeno sovvertita dalle ulteriori considerazioni espresse sul punto dall'Istituto.

Con riferimento al richiamato principio di autoresponsabilità e di affidamento dei consociati al valore estrinseco delle affermazioni compiute dal dichiarante, si precisa che nel caso di specie tali valori (meritevoli senz'altro di tutela giuridica) devono cedere il passo rispetto alle esigenze manifestate dalla ricorrente (riconduzione degli effetti della dichiarazione al proprio intrinseco volere).

E tanto poiché si è al cospetto, come in precedenza evidenziato, di un mero errore materiale, senz'altro scusabile (poiché frutto di una condotta contrassegnata da profili di leggerezza e superficialità e non già da contegni dolosi, preordinati a trarre in inganno l'Istituto), riconoscibile ed emendabile (INPS era già in possesso dei dati e delle generalità della ricorrente e, a mente della circolare richiamata, avrebbe dovuto palesare al Patronato le incongruenze formali presenti nella domanda).

Con riferimento al *quantum debeatur*, si dà atto che parte ricorrente ha tempestivamente depositato conteggi, illustrativi della propria richiesta.

Conteggi non oggetto di specifica contestazione a cura della resistente.

In definitiva quindi INPS deve essere condannata alla corresponsione in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità di disoccupazione per l'annualità 2017, della somma lorda di € 3.498,91, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi in misura legale, decorrenti dal 120esimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Le spese di lite, quantificate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della causa e delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, accertato il diritto di parte ricorrente a fruire dell'indennità di disoccupazione per l'annualità 2017, condanna INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a parte ricorrente la somma lorda di € 3.498,91, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi in misura legale, decorrenti dal 120esimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
- 2) Condanna INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge

Modena, 9.2.2021

Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli

